

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) MINNECI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) DENOZZA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) BENAZZO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) PERSANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) DENOZZA

Seduta del 15/07/2021

FATTO

Il ricorrente espone quanto segue:

- è intestatario di n. 2 BFP della serie Q/P;
- tali titoli scadevano il 31/12/2020 e si apprestava a riscuoterli in data 10/03/2021;
- l'Intermediario ha rimborsato un importo di Euro 11.075,14 per cadauno dei buoni ed inferiore a quello effettivamente dovuto, pari invece a Euro 24.687,82 per ogni buono;
- sul retro dei restanti due BFP è apposto un primo timbro modificativo P/O poi sostituito da un secondo timbro Q/P;
- nessuna indicazione era aggiunta per il periodo dal 21° al 30° anno;
- vanno pertanto riconosciuti i rendimenti bimestrali assoluti originariamente previsti;



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- quantifica l'importo dovutogli dall'Intermediario in Euro 27.225,36;
- in data 30.03.2021 inviava formale reclamo all'Intermediario, a cui faceva seguito risposta negativa.

Chiede l'applicazione dei tassi previsti sui titoli per il periodo da ventunesimo al trentesimo anno e il versamento di una somma pari a Euro 27.225,36;

L'Intermediario replica quanto segue:

- le modalità di emissione dei Buoni Fruttiferi Postali della serie "Q" sono stabilite dal D.M. 13.06.1986, che prevede l'utilizzo di moduli della serie "P" purché su di essi siano apposti due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura "serie Q/P", l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi fissati da detto decreto ministeriale per la serie "Q";
- ha applicato pedissequamente le prescrizioni del D.M. 13.06.1986;
- la parte ricorrente era senz'altro consapevole di aver sottoscritto un Buono della serie "Q", con i corrispondenti tassi di interesse dal 21° al 30° anno;
- la parte ricorrente era altresì consapevole del rendimento di quanto sottoscritto, in quanto i Buoni Fruttiferi Postali sono documenti di legittimazione, con riferimento ai quali non trova applicazione il principio della letteralità.
- i rendimenti sono quelli previsti dal D.M. 13.06.1986, che stabiliva i tassi di interesse da applicare sino al 20° anno (con interesse composto) e l'importo bimestrale da corrispondere dal 21° anno sino al 30° calcolato sulla base dell'interesse (semplice) corrisposto al 20° anno;
- il citato decreto non prevede l'apposizione di un timbro relativo ai rendimenti del periodo contestato;
- ai buoni era pertanto applicato il tasso di interesse previsto per la serie Q/P, e non già quello della serie P, anche con riferimento al periodo dal 21° al 30° anno;
- la legittimità di tale condotta è confermata da recente e copiosa giurisprudenza di merito;
- la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del menzionato decreto ha assolto pienamente alla funzione di trasparenza.

Chiede la dichiarazione di inammissibilità del ricorso o la sua reiezione.

Il Cliente nega la fondatezza delle eccezioni pregiudiziali sollevate dall'Intermediario.

Ribadisce nel resto, allegando a sostegno copiosa giurisprudenza, le contestazioni formulate nel ricorso e conferma gli importi richiesti chiedendo il rigetto delle pretese avanzate dall'Intermediario, contestandone altresì la richiesta di rimborso delle spese procedurali che non sussisterebbero.

DIRITTO

Le eccezioni preliminari proposte dal convenuto non possono essere accolte.



Quanto all'incompetenza *ratione temporis* si richiama Collegio di Milano, decisione n. 206/2014 dove si precisa che “ *le Disposizioni della Banca d'Italia (sez. I, § 4) stabiliscono che «non possono essere sottoposte all'ABF controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al 1° gennaio 2009».* È vero che il BPF di cui si tratta è stato emesso in data ben anteriore, ma il ricorrente non fonda la propria domanda su un vizio genetico del rapporto e nemmeno lamenta un evento che lo avrebbe tratto in inganno; sostiene, invece, che la tabella dei rendimenti stampata sul retro del titolo debba prevalere sulla disciplina prevista da successivi Decreti Ministeriali che la resistente ha considerato applicabili. La materia del contendere attiene quindi agli effetti finali del rapporto. A ciò consegue che, al fine di stabilire se la controversia possa essere sottoposta a questo Arbitro, deve farsi riferimento non già alla data di emissione, bensì alla data di scadenza del BPF di cui si tratta, la quale è posteriore al 1° gennaio 2009.”

Quanto all' incompetenza per materia (i Buoni Fruttiferi Postali sarebbero prodotti finanziari emessi dalla Cassa depositi e prestiti e disciplinati da norme di carattere speciale, in ordine ai quali non troverebbero applicazione le disposizioni del titolo VI, capo I, del T.U.B) si richiama il Collegio di Coordinamento, decisione n. 5673/2013 (...) L'art. 1, comma 1, lett. b), della Delibera CICR n. 275 del 29 luglio 2008, sulla disciplina sui sistemi stragiudiziali ex art. 128 bis T.U.B., nonché la Sez. I, par. 3, delle Disposizioni della Banca d'Italia del 18.6.2009 sui “Sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari”, hanno specificato che, nel novero degli intermediari destinatari di tale normativa, delimitante la stessa competenza dell'ABF, è inclusa “Poste Italiane S.p.A. in relazione all'attività di bancoposta” È vero che la Sez. I, par. 4 del provvedimento da ultimo menzionato, così come già l'art. 1, comma 1, lett. a), della Delibera CICR n. 275 del 29 luglio 2008, escludono fra le “controversie” sottoponibili all'ABF quelle attinenti a fattispecie “non assoggettate al titolo VI del TUB ai sensi dell'articolo 23, comma 4, decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF)”, fra cui il “collocamento di prodotti finanziari”. Sennonché, l'articolo 1, comma 1, lettera u), del T.U.F. definisce “prodotti finanziari” per gli effetti di tale decreto <<gli strumenti finanziari e ogni altra forma di investimento di natura finanziaria; non costituiscono prodotti finanziari i depositi bancari o postali non rappresentati da strumenti finanziari>>; e precisa al comma successivo che “per strumenti finanziari si intendono: a) valori mobiliari; b) strumenti del mercato monetario; c) quote di un organismo di investimento collettivo del risparmio; d) contratti di opzione [...]”. Raccordando le fattispecie in gioco, nelle “Disposizioni della Banca d'Italia sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari del 29.7.09”, Sez. 1, punto 1.1 (e v. anche il punto 3), si conclude che “la disciplina di cui al presente provvedimento si applica, quindi, oltre che ai depositi, anche ai buoni fruttiferi e ai certificati di deposito consistenti in titoli individuali non negoziati nel mercato monetario (cfr. art. 1, comma 1 ter, T.U.F.)”, in sostanza negando ai BPF la qualifica di “strumenti finanziari”, e in via derivata di “prodotti finanziari” suscettibili di “collocamento” ai fini dell'applicazione del T.U.F., per il fatto di essere incedibili e dunque non destinati alla negoziazione sui mercati (elemento confermato dallo stesso D.M. Economia del 6.10.2004, che pure aveva inteso qualificarli come “prodotti finanziari”). Sulla base di questi ultimi dati normativi, si giustifica che stabilmente i Collegi dell'ABF (v., ex multis, Coll. Milano, n. 719/2011, n. 315/2011; Coll. Roma, n. 1846/2011;



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Coll. Napoli, n. 1868/2012 e n. 2454/2012) abbiano disatteso l'eccezione di incompetenza ratione materiae sollevata dall'intermediario, e tale soluzione non può che trovare piena e definitiva adesione da parte del Collegio di Coordinamento".

Venendo al merito della controversia, premesso che secondo l'orientamento condiviso tra i Collegi anche in presenza di una pluralità di timbri si applicano comunque le condizioni della serie Q, fatto salvo quanto previsto con riferimento all'ultimo decennio di rendimento dei buoni e sul regime fiscale, la domanda relativa ai rendimenti previsti per il periodo dal ventunesimo al trentesimo anno, nei limiti in cui chiede l'applicazione dei criteri indicati sul retro dei titoli, merita di essere accolta in quanto il Collegio di Coordinamento (decisione n.6142/20) ha affermato che, per il caso di assenza di un timbro che disciplini espressamente l'ammontare del rendimento dal 21° al 30° anno, deve essere applicato quanto previsto dalla dicitura originariamente stampata sul retro del titolo.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario applichi le condizioni riportate sul retro dei titoli, per il periodo dal ventunesimo al trentesimo anno, al netto delle ritenute fiscali.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA